



Il fotovoltaico in Italia, un mercato tra prospettive e aspettative – Le principali novità normative

Indice

Le modifiche ai principi contabili nazionali ed il nuovo principio di derivazione

I regimi fiscali agevolativi

• L'ACE

- ***Ratio* e finalità**
- ***Appeal* e distribuzione territorial**
- **Ambito soggettivo**
- **Le “nuove” modalità di determinazione dell’agevolazione per i soggetti IRES**
- **La disciplina antielusiva speciale**
- **Le novità della Legge di Bilancio 2017**
- **Il Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017**

• Super & Iper-ammortamento

- **Super ammortamento**
- **Iper-ammortamento**

Il *component approach* e l’ammortamento degli impianti fotovoltaici

Il *component approach* e l'ammortamento degli impianti fotovoltaici: profili civilistici e tributari

Il component approach

Il *component approach*

L'ammortamento contabile e fiscale dei beni complessi

L'approccio per componenti, tecnicamente definito «*component approach*» o, anche, «*split accounting*», è una **modalità di rilevazione contabile** utilizzabile per le immobilizzazioni materiali di **matrice IAS**, trasfusa successivamente nell'ambito dei principi contabili nazionali, che consiste nel sottoporre a processo di ammortamento le differenti componenti di un **bene complesso** in modo **autonomo**, in funzione della **vita utile propria**.

Tale approccio fornisce **una migliore rappresentazione contabile dei fatti di gestione**, garantendo, con riferimento ai **beni complessi**, una **maggiore aderenza al principio della competenza temporale**.

Nell'ambito dei principi contabili nazionali, in particolare, il documento OIC n. 16, nella versione pubblicata nel mese di dicembre 2016, statuisce, al paragrafo 45, che *“quando l'immobilizzazione materiale è una unità economico-tecnica, cioè un assieme di beni tra loro coordinati in una logica tecnico-produttiva [...], il suo costo di acquisto o di produzione si riferisce all'intera unità nel suo complesso; in tali casi occorre determinare i valori dei singoli cespiti che la compongono per: (a) distinguere i cespiti soggetti ad ammortamento da quelli che non lo sono, e (b) individuare la diversa durata della loro vita utile” (riportando nella nota integrativa “il metodo e i coefficienti d'ammortamento utilizzati nel determinare la quota dell'esercizio per le varie categorie di cespiti o le diverse componenti del bene principale oggetto di ammortamento separato”)*.

Il *component approach*

L'ammortamento contabile e fiscale dei beni complessi

Attraverso l'applicazione del «*component approach*», pertanto, non si appalesano nel bilancio di esercizio di riferimento le singole componenti, quanto piuttosto il valore contabile del cespite principale, determinato al netto della sommatoria dei fondi di ammortamento dei singoli *assets*.

Le «diverse» componenti sono, di fatto, rilevate unitamente al bene principale nella voce dell'attivo dello Stato patrimoniale corrispondente ma sottoposte a processo di ammortamento in modo autonomo in funzione della vita utile propria.

Con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici, l'applicazione, ai fini civilistici, della predetta modalità di rilevazione determina l'insorgenza dell'onere di assoggettare gli elementi costitutivi dell'impianto stesso ad un autonomo piano di ammortamento in funzione della residua possibilità di utilizzazione.

Ogni componente del bene materiale deve essere contabilizzata separatamente e sottoposta a specifico processo di ammortamento, laddove il rispettivo costo si rilevi significativo in relazione al costo complessivo del bene cui inerisce.

Il *component approach*

L'ammortamento contabile e fiscale dei beni complessi

Sotto il **profilo tributario**:

- l'ammortamento degli *assets* materiali (nel cui novero rientrano gli impianti fotovoltaici) è disciplinato dall'articolo 102, comma 1 del TUIR, secondo il quale la deducibilità delle quote d'ammortamento è ammessa soltanto per quei beni considerati **strumentali per l'esercizio dell'impresa**;
- la misura massima deducibile dell'ammortamento è stabilita dal successivo comma 2 (dell'articolo 102) in base al quale la **deduzione degli ammortamenti è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo** (del bene) dei **coefficienti stabiliti con decreto del Ministero delle finanze** (D.M. 31 dicembre 1988).

Il *component approach*

L'ammortamento contabile e fiscale dei beni complessi

Tali coefficienti, in particolare, **“sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi”** e, sebbene sporadicamente oggetto d'interventi di carattere manutentivo, palesano (ed hanno palesato) una certa inadeguatezza nell'assolvimento della funzione cui sono (ed erano) preposti, ossia la misurazione del “normale” deperimento e consumo.

L'unica deroga, sfavorevole al contribuente, è prevista quando, in occasione della stima della *“residua possibilità di utilizzazione”* del bene, vengono rilevate in bilancio quote che riflettono un deperimento e consumo inferiore rispetto a quello espresso dai predetti coefficienti: in questo caso, per effetto della eliminazione delle deduzioni extracontabili, la loro rilevanza fiscale cessa a favore della valutazione civilistica, che diviene, pertanto, elemento di computo per la determinazione anche del reddito d'impresa.

Il *component approach*

L'ammortamento contabile e fiscale dei beni complessi

La modifica normativa recata dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. «Finanziaria 2008»), consistente proprio nella valorizzazione del principio di derivazione del reddito d'impresa dal risultato del conto economico, attuata tramite la soppressione delle deduzioni extracontabili, ha determinato la rinascita a (quasi) tutto campo della regola della previa imputazione al conto economico.

In questa prospettiva, argomentando a 360 gradi, nel caso in cui sussistano i requisiti civilistici per rilevare contabilmente quote d'ammortamento maggiorate rispetto a quelle dichiarate dalle tabelle ministeriali, in presenza di un'utilizzazione più intensa rispetto a quella presupposta dal decreto ministeriale citato, per effetto dell'abolizione dei predetti ammortamenti extracontabili la realtà fiscale è destinata ad allontanarsi dalla quella civilistica.

Il *component approach*

L'ammortamento contabile e fiscale dei beni complessi

Ciò accade in virtù del fatto che la «Finanziaria 2008» non ha leso il principio racchiuso nella menzionata disposizione di cui all'articolo 102, comma 2, del TUIR, secondo cui, come specificato, la misura massima di deducibilità fiscale è quella espressa dai coefficienti ministeriali.

Si può, dunque, presentare la situazione in cui

- la quota d'ammortamento imputata al conto economico, calcolata secondo i principi del codice civile, sia superiore al limite tabellare: in tal caso, la differenza tra valore civile e valore fiscale deve essere ripresa in aumento in sede di predisposizione del modello dichiarativo di riferimento (con l'annesso onere, ove ne sussistano i presupposti, di rilevare fiscalità differita attiva); *mutatis mutandis*,
- nell'ipotesi in cui la quota d'ammortamento rilevata nel conto economico del bilancio di esercizio sia inferiore al limite espresso dai coefficienti fiscali, per il principio di derivazione del reddito d'impresa dal risultato di esercizio (articolo 83, del TUIR), è ammessa in deduzione solamente la minore quota d'ammortamento civilistica.

Il *component approach*

L'ammortamento contabile e fiscale dei beni complessi

Si evidenzia, sul punto, come la Corte di Cassazione, Sez. V civile, con sentenza del 17 ottobre 2014, n. 22016, ha sostenuto che la richiamata previsione dell'articolo 102, comma 2 «**non libera** [...] l'imprenditore [...] dall'**obbligo di calcolare l'effettiva quota di ammortamento dei beni imputabile a ciascun esercizio, ai fini della corretta redazione del bilancio** [...], secondo le disposizioni degli artt. 2423 c.c. e ss, (Cass. 1910/2007)».

Il principio recato dalla disposizione citata «**non può ritenersi idoneo a fondare una deroga** - che non può che essere espressa - **al generale nesso di derivazione della determinazione del reddito imponibile dal risultato del conto economico**», così come non può ritenersi che lo stesso «stabilisca un criterio di determinazione dell'ammortamento per l'esercizio di competenza, dal punto di vista tributario, variabile e diverso da quanto il contribuente è tenuto a dichiarare in conformità alle norme civilistiche di redazione del bilancio».

Ciò comporta anche, sempre secondo la Suprema Corte, che «le quote di ammortamento non possono [...] essere determinate [...] in modo arbitrario dalla società, ma devono essere rapportate, in modo tendenzialmente uniforme, alla durata normale di utilizzazione dei beni strumentali, in quanto l'art. 67 (adesso 102) TUIR non introduce una deroga alle disposizioni del codice civile in materia di redazione del bilancio, le quali sono destinate a valere anche ai fini delle determinazioni fiscali».

Il *component approach*

L'ammortamento contabile e fiscale dei beni complessi

In questa prospettiva, il riconoscimento fiscale del «*component approach*» ha inevitabilmente destato, sia per i soggetti che adottano gli standard contabili nazionali che per i soggetti *IAS adopter*, non pochi dubbi e perplessità.

La questione interpretativa, in particolare, nasceva dalla circostanza che **l'articolo 102 del TUIR fa riferimento**, come anticipato, ai «***beni materiali strumentali***» e, in tal senso, si era argomentato che la suddetta metodologia valutativa non potesse trovare riconoscimento tributario **essendo necessario fare riferimento al bene unitario per l'applicazione del D.M. 31 dicembre 1988.**

Il *component approach*

L'ammortamento contabile e fiscale dei beni complessi

A diverse conclusioni è giunto, tuttavia, chi riteneva, con riguardo ai soggetti IAS *adopter*, che il «**component approach**» attenesse ad un profilo di «**qualificazione**» dell'operazione, non sterilizzato dall'articolo 2, comma 2, del D.M. 1 aprile 2009, n. 48, recante disposizioni di attuazione e coordinamento in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali, il quale inerisce solo ai profili di «quantificazione» delle quote di ammortamento.

I sostenitori di questa tesi ritenevano che, se da un lato è vero che le disposizioni del TUIR (tra cui l'articolo 102 stesso), che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi si applicano anche ai soggetti IAS *adopter*, dall'altro è ragionevole sostenere che il «**component approach**» rappresenta una «**qualificazione**» dell'**operazione** e, quindi, **deve rilevare fiscalmente in applicazione del principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR** (ai sensi del quale i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio hanno rilievo anche fiscale). Principio che, peraltro, oggi trova applicazione anche per i soggetti OIC *adopter*.

Il *component approach*

L'ammortamento contabile e fiscale dei beni complessi e le aliquote di ammortamento applicabili agli impianti solari.

La tematica ha subito nel corso degli anni, alcune rimodulazioni, attraverso diversi interventi di prassi, finalizzati all'individuazione del coefficiente tabellare da applicare al fine di individuare la quota di ammortamento fiscalmente rilevante (*rectius*, deducibile).

Sebbene il D.M. 31 dicembre 1988 individui, infatti, molteplici settori di attività, **il medesimo non contiene indicazioni specifiche relativamente a tutti i settori produttivi**, tra cui, per l'appunto, **quello delle energie rinnovabili**; in questa prospettiva, conformemente a quanto più volte precisato dall'Amministrazione finanziaria, in assenza di specifiche categorie occorre fare riferimento ai **coefficienti previsti per altri settori produttivi aventi caratteristiche simili dal punto di vista dell'impiego e della vita utile.**

L'ammortamento fiscale degli impianti fotovoltaici

L'ammortamento fiscale degli impianti fotovoltaici

Il coefficiente di ammortamento

La C.M. n. 46/E, del 19 luglio 2007, in tema di «*Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici*», aveva preliminarmente statuito che l'impianto fotovoltaico **costituisse bene strumentale all'attività svolta dalle società operanti nello specifico settore** e, conseguentemente, le quote di ammortamento commisurate al costo d'acquisto o di realizzazione dello stesso dovevano assumere rilevanza tributaria.

Il **coefficiente di ammortamento, inizialmente individuato, era stato quello del 9%**, corrispondente al coefficiente applicabile alle «Centrali termoelettriche», secondo la tabella allegata al D.M. 31 dicembre 1988 (Gruppo XVII – Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua - Specie 1).

L'ammortamento fiscale degli impianti fotovoltaici

Il coefficiente di ammortamento


Non essendo, di fatto, la «categoria degli impianti fotovoltaici» contemplata nella tabella ministeriale, si era ritenuto, nel caso di specie, sulla base di una **interpretazione analogica**, applicabile il coefficiente previsto per i beni appartenenti ad **altri settori produttivi**, contraddistinti dalla **presenza di caratteristiche simili sotto il profilo dell'impiego e della vita utile**.

Seguendo questo indirizzo interpretativo, da un lato, l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che l'impianto fotovoltaico situato su un terreno **non costituisse** *«**impianto infisso al suolo**, in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli solari)»* potevano (e possono) *«essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità»*; dall'altro, invece, l'**Agenzia del Territorio** aveva sostenuto che gli **impianti fotovoltaici** si qualificassero *«**senza dubbio come unità immobiliari**»* da **accatastare come opifici industriali nella categoria catastale D**, senza distinguere tra tipologie di impianti e posizionamento degli stessi.

L'ammortamento fiscale degli impianti fotovoltaici

Il coefficiente di ammortamento

A distanza di qualche anno, l'Amministrazione finanziaria, con la C.M. n. 36/E, del 19 dicembre 2013, in tema di *"Profili catastali e aspetti fiscali degli impianti fotovoltaici"*, **rimeditando** sulla **effettiva natura immobiliare dell'impianto**, aveva evidenziato, ponendo, così, fine all'apparente conflitto con l'ormai "accorpata" Agenzia del Territorio, che



la definizione di bene mobile o immobile non si prestava ad un'interpretazione univoca ai fini fiscali, ritenendo di poter **qualificare gli impianti stessi sulla base della loro rilevanza catastale** e specificando come l'aliquota del **9%** si rendeva applicabile solo in determinate circostanze e, nello specifico, solo nel caso in cui l'**impianto fotovoltaico fosse qualificabile come bene mobile**.

L'ammortamento fiscale degli impianti fotovoltaici

Il coefficiente di ammortamento

La C.M. n. 36/E, del 19 dicembre 2013, nella sostanza, vincolava, **per ragioni di semplificazione**, la qualificazione fiscale dell'impianto fotovoltaico alla rilevanza catastale, operando, a tal fine, la seguente distinzione:

- impianto installato al suolo, costituente **unità immobiliare autonoma**, accatastato nelle categorie catastali **D/1** oppure **D/10**, rientrante nella categoria dei «**beni immobili**»: coefficiente di ammortamento **4%** (corrispondente a quello previsto per i «fabbricati destinati all'industria»);
- impianto **parzialmente o totalmente integrato su unità immobiliari censite al Catasto**, di dimensioni e di potenza tale da determinarne la variazione della rendita catastale, rientrante, anche esso, nella categoria dei «beni immobili»: coefficiente di ammortamento **4%**;
- impianto (installato sia al suolo che integrato su di una unità immobiliare) di dimensioni e potenza ridotti, rientrante nella categoria dei «**beni mobili**»: coefficiente di ammortamento **9%** (corrispondente a quello previsto per le «centrali termoelettriche»).

Questa interpretazione aveva destato diverse perplessità andando, di fatto, ad individuare un coefficiente di ammortamento **senza alcun riferimento normativo diretto** e **senza, peraltro, formulare alcuna distinzione tra le diverse componenti che compongono un impianto di tal genere.**

L'ammortamento fiscale degli impianti fotovoltaici

Il coefficiente di ammortamento

Impatto pratico di tale orientamento: nella prassi operativa la vita utile degli impianti solari è generalmente stimata in venti anni e, quindi, l'aliquota di ammortamento civilistico è pari al 5%, essendo (generalmente) tale arco temporale coincidente con la durata della tariffa incentivante riconosciuta dal GSE.



- Mentre l'individuazione dell'aliquota di ammortamento massima del 9% non aveva creato particolari questioni operative, posto che gli operatori deducevano, comunque, il minor ammortamento civilistico pari al 5%;
- Per contro, l'individuazione dell'aliquota di ammortamento del 4%, corrispondente ad un periodo di ammortamento in venticinque anni, ha comportato non solo l'obbligo di effettuare una variazione in aumento in sede di determinazione del reddito imponibile IRES per tener conto della quota di ammortamento non deducibile nell'anno ma avrebbe potuto, altresì, causato, in alcuni casi l'«irrecuperabilità» degli ammortamenti fiscali non dedotti durante i venti anni di vita dell'impianto (laddove l'impianto dovesse smettere di essere produttivo nell'anno di conclusione dell'ammortamento civilistico, non ci sarebbero redditi imponibili tali da assorbire le variazioni in diminuzione effettuate per completare l'ammortamento fiscale).

L'ammortamento fiscale degli impianti fotovoltaici

Il coefficiente di ammortamento

La natura immobiliare, e quindi catastale, di un impianto, inoltre, non influenzando la durata della vita utile del bene, non avrebbe dovuto rilevare ai fini della determinazione del relativo coefficiente di ammortamento.

Il **Ministero delle Finanze** stesso, nell'emanare il D.M. 31 dicembre 1988, era **vincolato ai sensi dell'articolo 102** del TUIR a determinare il coefficiente di ammortamento proprio sulla base della «**durata utile**» di un **bene**.

Sulla complessa tematica era intervenuta anche l'**Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**, con la **norma di comportamento n. 197**, del **18 luglio 2016**, nell'ambito della quale erano state fornite utili indicazioni sulle modalità attraverso cui effettuare il calcolo delle quote di ammortamento delle due componenti, impianti e fabbricati, specificando la necessità di utilizzare coefficienti differenziati.

L'ammortamento fiscale degli impianti fotovoltaici

Il coefficiente di ammortamento

Secondo l'Associazione, infatti, la natura immobiliare e la classificazione catastale di un impianto fotovoltaico, essendo, per l'appunto, **ininfluente rispetto alla durata utile, non avrebbe dovuto comportare conseguenze sul piano del processo di ammortamento** e, di conseguenza, **l'aliquota del 4%**, individuata dal sopra citato documento di prassi, **avrebbe dovuto rendersi applicabile esclusivamente alla componente relativa al «fabbricato» e non all'intero impianto.**

Data la loro natura (e la classificazione catastale), a codesti, per analogia, avrebbe dovuto rendersi applicabile il coefficiente di ammortamento fiscale del 9%, previsto per gli impianti di produzione di energia termoelettrica (componente impiantistica propria). Facevano eccezione le parti dell'impianto che si distinguevano e si qualificavano come fabbricati in senso proprio: ad essi avrebbe dovuto applicarsi il coefficiente di ammortamento ridotto del 4% previsto per i fabbricati industriali (ad alcune componenti c.d. «accessorie», considerate come componenti «autonome», quali la sottostazione di trasformazione e gli apparecchi di misurazione e controllo, avrebbero dovuto applicarsi ulteriori specifiche aliquote: si trattava dei coefficienti diversificati previsti per ogni singola tipologia dal provvedimento ministeriale del 31 dicembre 1988).

L'applicazione del *component approach* agli impianti fotovoltaici

Le implicazioni fiscali

Se da un lato, dunque, l'Amministrazione finanziaria nella citata Circolare n. 36/E/2013 aveva chiarito esclusivamente quale fosse il parametro per valutare se la quota di ammortamento civilistico rispettasse o meno i limiti fiscalmente consentiti per un impianto di tal genere, presupponendo che lo stesso fosse stato unitariamente considerato in sede di predisposizione del bilancio, dall'altro, non aveva affrontato il caso in cui il redattore del bilancio avesse adottato, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento, il metodo del «*component approach*».

L'adozione dell'approccio per componenti sembrava, peraltro, essere del tutto coerente, dal punto di vista contabile, con le caratteristiche degli impianti fotovoltaici, che si qualificavano (e si qualificano) come unità economico-tecnica.

L'applicazione del *component approach* agli impianti fotovoltaici

Le implicazioni fiscali

Da un punto di vista tributario, l'applicazione dell'articolo 102, del TUIR ai beni ammortizzati in ottemperanza del «*component approach*» avrebbe dovuto comportare l'applicazione dei coefficienti di ammortamento fiscale previsti dal D.M. 31 dicembre 1988 ai singoli componenti costituenti l'*asset* iscritto in bilancio, come ribadito dall'Assonime nella circolare n. 20 del 2014, nell'ambito della quale era stato precisato come, **fiscalmente, le singole componenti di un bene complesso assumevano (ed assumono) autonoma rilevanza ai fini del processo di ammortamento soltanto qualora la loro individualità e la loro capacità di contribuire all'attività di impresa in modo autonomo e distinto avessero trovato corrispondenza tanto nell'autonoma iscrizione in bilancio, quanto nell'inclusione nelle tabelle ministeriali.**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, inoltre, in una risposta fornita in occasione della interrogazione parlamentare del 20 settembre 2016, in relazione agli impianti fotovoltaici, **aveva riconosciuto** «[la] divergenza esistente tra la disciplina civilistica, che prevede il separato ammortamento delle componenti dal cespite principale, qualora queste abbiano vita utile di durata diversa (ad esempio turbina e centrale termoelettrica) e la normativa fiscale, che prevede, invece, un'unica aliquota di ammortamento per il cespite principale (centrale termoelettrica)».

L'applicazione del *component approach* agli impianti fotovoltaici

Le implicazioni fiscali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tuttavia, nella medesima occasione, aveva concluso affermando che *“la semplice fissazione di un aliquota unica per gli impianti fotovoltaici [...] non chiarirebbe definitivamente il trattamento fiscale dei beni che in bilancio vengono ammortizzati, sia dai soggetti OIC che dai soggetti IAS, secondo il criterio del c.d. component approach”*, invocando, pertanto, un intervento volto a chiarire l'approccio fiscale da seguire nel caso di adozione, a livello contabile, dello *«split accounting»* a tale tipologia di cespiti.

L'Amministrazione finanziaria, congiuntamente al Ministero dello Sviluppo Economico, in linea con la citata norma di comportamento n. 197, dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, è intervenuta, sul punto, con la C.M. n. 4/E, del 30 marzo 2017, recante chiarimenti in materia di super-ammortamenti ed iper-ammortamenti, affrontando, indirettamente, al paragrafo 9, il tema *de quo*.

L'applicazione del *component approach* agli impianti fotovoltaici

Le implicazioni fiscali

L'Amministrazione, nell'esaminare gli effetti prodotti dall'introduzione della norma concernente i c.d. «imbullonati», ha **precisato** che **le componenti impiantistiche, escluse**, ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, **dalla determinazione della rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche, non possono essere considerate «beni immobili» nel senso inteso dalla Circolare n. 36/E/2013 ai fini della determinazione del coefficiente di ammortamento**, concludendo, di conseguenza, nell'applicazione

- ai costi relativi alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche, dell'aliquota di ammortamento fiscale del 4%, prevista dalla C.M. n. 36/E/2013 per i beni immobili;
- ai costi relativi alla componente impiantistica delle centrali fotovoltaiche, dell'aliquota di ammortamento fiscale del 9%, prevista dalla C.M. n. 36/E/2013 per i beni mobili.

Studio Tributario e Societario

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.